IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fascicolo III - Marzo 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

I.

(« A. A. S. », Vol. XXVI, 31 dicembre 1934, N. 16)

Lettere Apostoliche.

I. *Dioecesis Valentinae* (pag. 649). — Nel paese di *Ibi* in diocesi di Valenza (Spagna) c'è un'imagine della Madonna dei Derelitti (Desertorum) assai venerata. Secondando il voto dei fedeli, del parroco, delle autorità civili e dello stesso vescovo di Valenza il S. Padre costituisce la B. V. Maria Madre dei Derelitti celeste Patrona di quel paese, fissandone la festa, di rito doppio di prima classe con ottava, da celebrarsi ivi stesso ogni anno il 9 settembre, con facoltà di trasferirne la solennità esterna con tutte le Messe (eccetto la parrocchiale rispondente all'ufficio del giorno) alla domenica immediatamente successiva al detto giorno. 25 marzo 1932.

II. *Refert ad Nos* (pag. 650). — Nella diocesi di S. Marta, in Columbia, sorge una chiesa nella stessa città omonima, sede vescovile, dedicata a S. Marta, pregevole per il lato artistico, assai frequentata dai fedeli attrattivi dalla divozione verso S. Marta vergine e verso l'Immacolata Concezione, di cui vi si venera un'imagine donata da Carlo V. Annuendo ai voti dei fedeli e delle autorità il S. Padre decora detto tempio della dignità e del titolo di basilica minore, con tutti i privilegi liturgici ed altri onori di diritto. 26 marzo 1932.

III. *Vicarius Apostolicus* (pag. 651). — Essendo troppo vasto il Vicariato apostolico di Jehol in Cina, su petizione dello stesso vicario apostolico il S. Padre ne ha dismembrato il territorio rispondente alle attuali sottoprefetture civili di Loupei, Liuntung, Liumsi, Tienshan, Kailon e Soeitung, unendolo alla Prefettura apostolica di Szepingkai. 26 marzo 1932.

(Nello stesso fascicolo, uscito nella prima decade di febbraio, seguono gli indici dell'annata).

II.

(« A. A. S. », Vol. XXVII, 24 gennaio 1935, N. 1)

Lettera al Vescovo di Lourdes riportata nel nostro fascicolo precedente, pag. 33. 10 gennaio 1935 (pag. 5).

Motu Proprio. — Dichiarata cessata la Commissione per i lavori pubblici, il S. Padre istituisce una *Consulta Tecnica* con funzioni consultive e di sorveglianza in materia edilizia, composta di un presidente e quattro membri, il cui parere « deve essere sentito su tutti i lavori, sia di costruzione, sia di straordinaria manutenzione, relativi agli immobili di proprietà della Santa Sede, situati nella Città del Vaticano e fuori dello stesso Stato, ed in particolare per gl'immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano ». Darà inoltre il parere su tutte le questioni che le saranno sottoposte dal S. Padre o dal Governatore dello Stato della Città del Vaticano. L'assetto e la manutenzione di detti immobili sono affidati alla Direzione Generale dei Servizi Tecnici; mentre per la sistemazione e il restauro delle opere d'arte occorre il previo parere della Direzione Generale dei Monumnti, Musi ecc.... Seguirà un regolamento per l'esecuzione del presente *Motu Proprio.* 22 dicembre 1933 (pag. 8).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

[« A. A. S. », Vol. XXVII, 24 gennaio 1935, N. 1)

Sacra Congregazione Concistoriale.

I. Provvista di chiese.

II. Designazione e approvazione del tribunale ordinario Meneven. come tribunale di appello del tribunale di Cardiff. 26 novembre 1934 (pag. 11).

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Istruzione sull'amministrazione della cresima, da parte di un semplice sacerdote delegato dalla S. Sede. (V. nel prossimo fascicolo).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

I. Decreto con cui al Vicariato apostolico di Shenchow (prov. Hunan) in Cina, si dà il nome nuovo di Yüanling, a seguito dello stesso mutamento subìto dalla città omonima, sede del Vicariato. 10 dicembre 1934 (pag. 22).

II. Provvista di varie chiese. 9 aprile-10 dicembre 1934 (pag. 23 seg.).

III. Nomine varie (pag. 24).

Sacra Congregazione dei Riti.

(« A. A. S. », Vol. XXV-XXVI, 1 oct. 1934, n. 13, pag. 559).

In festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. - *Die 1 Julii.* — OREMUS, Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum Filium tuum mundi Redemptorem constituisti, ac eius Sanguine placari voluisti: concede, quaesumus, salutis nostrae pretium solemni cultu ita venerari, atque a praesentis vitae malis ejus virtute defendi in terris, ut fructu perpetuo laetemur in caelis. Per eumdem Dominum.

LECTIONES II NOCTURNI.

Lectio IV.

Sermo sancti Joannis Chrysostomi (*Homilia ad Neophytos*).

Vis sanguinis Christi audire virtutem? Redeamus ad ejus exemplum, et priorem typum recordemur, et pristinam Scripturam narremus. In Aegypto, nocte media, Aegyptiis Deus plagam decimam minabatur, ut eorum primogenita deperirent, quia primogenitum ejus populum detinebant. Sed, ne amata plebs Judaeorum una cum illis periclitaretur, quia unus locus continebat universos, remedium discretionis inventum est. Proinde exemplum mirabile, ut discas in veritate virtutem. Ira divinae indignationis operabatur, et domos singulas mortifer circuibat. Quid igitur Moyses? Occidite, inquit, agnum anniculum, et sanguine ejus linite januas. Quid ais, Moyses? Sanguis ovis rationalem hominem liberare consuevit? Valde, inquit; non eo quod sanguis est, sed quia Dominici sanguinis per eum demonstratur exemplum.

Lectio V.

Nam, sicut regnantium statuae, quae sine causa sunt et sermone, nonnumquam ad se confugientibus hominibus, anima et ratione decoratis, subvenire consueverunt, non quia sunt aere confectae, sed quia rétinent imaginem principalem: ita et sanguis ille, qui irrationalis fuit, animas habentes homines liberavit, non quia sanguis fruit, sed quia hujus sanguinis ostendebat adventum. Et tunc Angelus ille vastator, cum linitos postes atque aditus pervideret, transjecit gressus et non est ausus intrare. Nunc ergo si viderit inimicus, non postibus impositum sanguinem typi, sed fidelium ore lucentem sanguinem veritatis Christi, templi postibus dedicatum, multo magis se subtrahet. Si enim Angelus cessit exemplo, quanto magis terrebitur inimicus, si ipsam perspexerit veritatem? Vis et aliam hujus sanguinis scrutari virtutem? Volo unde primum cucurrit, inspicias, et de quo fonte manavit. De ipsa primum cruce processit: latus illud Dominicum initium fuit. Latus miles aperuit, et templi sancti parietem patefecit; et ego thesaurum praeclarum inveni, et fulgentes divitias me gratulor reperire.

Lectio VI.

Sic et de illo agno factum est: Judaei ovem occiderunt, et ego fructum de sacramento cognovi. De latere sanguis et aqua. Nolo tam facile, auditor, transeas tanti secreta mysterii; restat enim mihi mystica atque secretalis oratio. Dixi baptismalis symbolum et mysteriorum, aquam illam et sanguinem demonstrare. Ex his enim sancta fundata est Ecclesia per lavacri regenerationem, et renovationem Spiritus Sancti. Per baptisma, inquam, et mysteria, quae ex latere videntur esse prolata. Ex latere igitur suo Christus aedificavit Ecclesiam, sicut de latere Adam ejus conjux Eva prolata est. Nam hac de causa Paulus quoque testatur dicens: De corpore ejus et de ossibus ejus sumus; latus videlicet illud significans. Nam, sicut de illo latere Deus fecit feminam procreari, sic et de suo latere Christus aquam nobis et sanguinem dedit, unde repararetur Ecclesia. — Recurrente autem anno ab humani generis redemptione undevicies centenario, quem ad tam ineffabile beneficium recolendum solemni prae omnibus sacro Jubilaeo Summo Pontifex Pius XI celebratum voluit; ut pretiosi Sanguinis, quo redempti sumus, Agni immaculati Christi uberiores dimanarent in homines fructus, ejusque memoria fidelibus vividius commendaretur, idem Summus Pontifex Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi festum, quotannis ab universa Ecclesia peragendum, ad ritum duplicem primae classis evexit.

URBIS ET ORBIS.

Quo anni undevicesimi centenarii ab humani generis redemptione memoria in dies perseveret, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, festum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi ad ritum duplicem primae classis evehere, et suprascriptas Orationem et Lectiones in officio legendas adprobare dignatus est. Servatis Rubricis. Quibuscumque contrariis non obstantibus.

Die 25 Aprilis 1934.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. L. Carinci, *Secretarius.*

Diario della Curia Romana.

(« A. A. S. », Vol. XXVII, 24 gennaio 1935, N. 1, pag. 28 s.)

Il 4 dicembre 1934 la Sacra Congregazione dei Riti ha tenuto Congregazione *Antipreparatoria*, discutendo il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitato dalla Serva di Dio Maria Giuseppa Rossello, del Terzo Ordine di S. Francesco.

Il 18 dicembre 1934: Congregazione *Preparatoria* circa il dubbio sull'eroismo delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Maria Vittoria Condere, Confondatrice delle Suore di Nostra Signora del Cenacolo, e quindi sulla

riassunzione della Causa di Canonizzazione della Beata Giovanna Elisabetta de Bichier des Ayes, Confondatrice delle Suore di S. Andrea.

11 gennaio 1935: Congregazione *Particolare*: 1° Intorno alla validità dei processi apostolici su due miracoli nella causa del Venerabile Servo di Dio Ignazio da Laconi, laico professo Cappuccino; 2° Intorno al culto non mai prestato al Servo di Dio Francesco di Paola Tarin, sacerdote professo S. G.; 3° Culto sopra al Servo di Dio Galileo Nicolini, novizio dei Passionisti; 4° Culto sopra al Servo di Dio Fratel Esuperiano, delle Scuole Cristiane; 5° Culto sopra ai Servi di Dio Filiberto Vran e Camillo Feron. Vran. laici; 6° Culto sopra alla Serva di Dio Francesca Schervier, del Terzo Ordine francescano, Fondatrice delle Piccole Suore di S. Francesco; 7° Culto sopra alla Serva di Dio Suor Maria Emilia Fistel, Fondatrice della Congregazione delle Suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.

15 gennaio 1935: Congregazione *Generale* sulle virtù in grado eroico nella causa del Venerabile Domenico Lentini, sacerdote secolare.

Atti dei Tribunali.

La S. R. Rota cita per editto il sig. Virginio Tebaldi, convenuto nella *causa Florentina, null. matr.* (Falaschi-Tibaldi) pel 9 marzo 1935, ore 11; il sig. Giuseppe Manziante, convenuto nella causa *Jamen, null. matr.* (Licheri-Manziante) per l'11 aprile 1935, ore 11.

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

Ci vien proposto un quesito relativo ad impedimenti al matrimonio civile; anziché dare la solita o breve risposta, preferiamo riportare due documenti che non furono a suo tempo pubblicati sul « Monitore Ecclesiastico » e che hanno, a quanto sembra, la loro importanza.

I.

Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2233: Facoltà al Pubblico Ministero di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio.

Visto l'articolo 2 della legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto l'articolo 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 1. — La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati negli articoli 60 e 62 Codice Civile a contrarre matrimonio è delegata al Procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

La facoltà di dispensare dagli impedimenti indicati negli articoli 57 e 59, nn. 2 e 3 del Codice Civile è delegata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Art. 2. — Quando i richiedenti non risiedano entrambi nella circoscrizione della stessa Corte d'appello e dello stesso Tribunale, il Procuratore generale

o il Procuratore del Re al quale fu presentata la domanda, prima di decidere deve assumere informazioni anche dal Procuratore generale o dal Procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedono all'estero, è competente il Procuratore generale o il Procuratore del Re di Roma.

Art. 3. — Contro il diniego della dispensa è ammesso in tutti i casi il richiamo al Ministero della giustizia e degli affari di culto: la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

II.

Circolare 19 febbraio 1930, n. 52/3 del Ministero della giustizia e degli affari di culto sui matrimoni religiosi con effetti civili. Dispensa da impedimenti

Alcuni Procuratori generali presso le Corti d'appello hanno proposto a questo Ministero il quesito se la dispensa da eventuali impedimenti da parte dell'Autorità civile occorra per procedere alla pubblicazione nella casa comunale quando si tratti di matrimonio che gli sposi intendano contrarre avanti ai ministri del culto cattolico.

La risposta affermativa non pare dubbia.

Si osserva infatti che sussiste, a termine del Concordato (art. 34) della legge 27 maggio 1929, n. 847, l'obbligo della pubblicazione nella casa comunale, e per procedere a queste devono concorrere tutte le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, e non devono esservi impedimenti di legge, ciò che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a diligentemente accertare. La legge infatti richiama espressamente, nell'articolo 6, le disposizioni degli articoli 70 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 65 e seguenti dell'Ordinamento dello stato civile, le quali sanciscono tale obbligo dell'ufficiale di stato civile, e per quanto riguarda gli impedimenti richiedono che essi vengano esclusi con la prova degli occorrenti atti di consenso o decreti di dispensa.

Se, pertanto, sussiste la necessità delle pubblicazioni e queste devono essere regolate esclusivamente dalla legge civile, non sembra che sia possibile prescindere da impedimenti da parte dell'Autorità civile, non bastando la dispensa ecclesiastica, in merito alla quale l'ufficiale dello stato civile, e. in caso di rifiuto di pubblicazione, l'Autorità giudiziaria, non avrebbe veste per interloquire.

Vero è che, per l'articolo 13 della ripetuta legge 27 maggio 1929, n. 847, mancando le pubblicazioni e la dispensa relativa, non può essere negata la trascrizione del matrimonio celebrato innanzi al ministro del culto cattolico, con sola dispensa da parte delle Autorità ecclesiastiche da impedimenti esistenti pure nel diritto civile (oppure senza alcuna dispensa, perché l'impedimento è ignoto al diritto canonico); e ciò purché non esista alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 12 della stessa legge. Ma tale trascrizione ha carattere eccezionale e di sanatoria, ed è stata ammessa soltanto in considerazione della opportunità, posta in rilievo dalla relazione ministeriale, « di togliere, in materia così delicata, ogni incertezza sulla costituzione delle famiglie ».

Ove si ricorra poi a tale eccezionale trascrizione, possono derivare gravi conseguenze; perché, mentre il matrimonio canonico non può diventare valido nei casi previsti dall'art. 12, anche negli altri casi rimane incerto il periodo decorrente dalla celebrazione alla trascrizione, periodo che può essere anche non breve a causa degli accertamenti prescritti, e maggiormente ancora, per le opposizioni eventualmente notificate.

Da ciò l'interesse delle parti a seguire la via ordinaria delle pubblicazioni, che dà il diritto di richiedere il rilascio del certificato di cui all'articolo 7 della legge, e garantisce loro la sicurezza che il matrimonio canonico, celebrato, sarà trascritto entro cinque giorni, ed avrà piena validità agli effetti civili.

Ma, seguendo tale via, non sembra che possa, come si è detto, prescindersi dal chiedere, nei casi previsti, alle Autorità civili a ciò delegate la necessaria dispensa da impedimenti, non potendosi ritenere sufficiente per il rilascio del certificato previsto dall'articolo 7 quella già eventualmente ottenuta in sede ecclesiastica.

Sarà peraltro opportuno che, in tali circostanze, ove la dispensa civile venga chiesta dagli sposi, non si manchi di apprezzare con cautela le condizioni di fatto già prese in esame dall'Autorità ecclesiastica ed i motivi per i quali la stessa abbia già ritenuto di accordare da sua parte la dispensa, e ciò per evitare possibilmente una diversità di giudizio tra le due autorità.

Si avverte infine che, allo scopo di agevolare gli sposi nell'adempimento delle pratiche relative alle dispense in questione, il Ministro delle finanze ha consentito alla abolizione della relativa tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 6 della tabella annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, e delle tasse di bollo sugli atti e documenti che le parti sono tenute ad esibire per eottenere tali dispense ai termini dell'articolo 80 dell'ordinamento dello stato civile.

Si provocherà pertanto al più presto dal detto Ministero il provvedimento legislativo all'uopo occorrente.

p. *Il Ministro*: MORELLI.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

I.

Discriminanti: "Vis et Metus,,

Canone 2205, § 1. *Vis phisica quae omnem adimit agendi facultatem, delictum prorsus excludit.*

§ 2. *Metus quoque gravis, etiam relative tantum, necessitas, imo et grave incommodum, plerumque delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis, penitus tollunt.*

§ 3. *Si vero actus sit intrinsece malus, aut vergat in contemptum fidei vel ecclesiasticae auctoritatis, vel in animarum damnum, causae de quibus in* § 2, *delicti imputabilitatem minuunt quidem, sed non auferunt.*

§ 4. *Causa legitimae tutelae contra injustum aggressorem, si debitum servetur moderamen, delictum omnino aufert; secus imputabilitatem tantummodo minuit, sicut etiam causa provocationis.*

Perché l'atto intrinseco — *elicito* — della volontà non è passibile di violenza, quando si tratta di violenza fisica in ordine al delitto, si considera oggetto della medesima l'azione esteriore soggetta a l'*impero* della stessa volontà in condizioni normali. Si definisce per questo la violenza (*vis*) « *Majoris rei impetus qui repelli non potest* » (l. 9 *Quod met. caus.*).

Nei riguardi della legge penale, l'atto posto sotto la violenza è a considerarsi sia come posizione sia come negazione (109). Nell'un caso e nell'altro chi patisce violenza è in stato passivo.

È detto — *vis phisica quae omnem adimit agendi facultatem.* — Perché, infatti, si abbia l'efficacia della violenza considerata qui dal legislatore, occorre che l'impotenza della volontà contro la medesima sia assoluta. Già notava il Card. D'Annibale (op. cit., I, 132, n. 9) la inconsistenza della distinzione, data da molti, di violenza *perfetta* e *imperfetta.* Quando si supponga anche una qualunque possibilità di esimersi dall'atto imposto violentemente, non è più il caso di subìta violenza: « *Scienti et consentienti non fit iniuria neque dolus* » Reg. 27, R. I., in VI.

In particolare, quando si dice come qui: *omnem... facultatem,* il potere di resistenza si considera anche nella sua causa, perché qualora per imprudenza uno si offra allo stato di violenza, la discriminante non ha scopo, correndo il caso se non di *dolo* almeno di *colpa.*

Il dolo e la colpa debbono esulare completamente (110); allora solo la *vis phisica delictum prorsus excludit.* — Non vi può essere infatti delitto quando la volontà è *ossequente* in atto alla legge penale resistendo all'azione esteriore che la offende (111). La materialità dell'azione resta puramente tale, non essendo accompagnata da morale imputabilità (2199). « *Invitus,* dice S. Anselmo (*De lib. arb.* c. 6) *nemo potest velle, quia nemo potest nolens velle* » (cfr. S. Tom., 1, II^{ae}, q. 6, a. 4). Sicché è solo un dato di diritto naturale che il presente canone, § 1, rileva.

§ 2. *Metus quoque gravis, etiam relative tantum, necessitas, immo et grave incommodum, plerumque delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis, penitus tollunt.*

Quando la legge ecclesiastica penale assume la tutela non del diritto naturale o divino-positivo; ma semplicemente della disposizione di una legge ecclesiastica, sia questa disciplinare, liturgica od altro, si ha la qualità (2196) o specie del delitto, nei cui confronti in questo luogo, il legislatore considera l'efficacia giuridica, e la determina nel tempo stesso, del timore, della necessità, del grave incommodo.

Il timore come discriminante (giustificante) o meno, ebbe nel Diritto

(109) Lib. II, Sent. Dist. 31, p. 1.

(110) Lombardi, III, 30 « vis tunc delictum aufert quum *absoluta* ea fuerit, nam secus ad summum illud imminuit ».

(111) Latini, op. cit., 133; Sole, op. cit., 32.

Romano un precedente nell'*actio quod metus causa*, nell'*exceptio metus*, nella restituzione in intiero *propter metum*, rimedi legali che il Pretore apprestò ai violentati a compiere atti giuridici. Erano questi considerati validi perché *coacta voluntas est semper voluntas*; ma rescindibili ad istanza di chi la violenza avesse subita (violenza morale). Dice Paolo: *quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui* — (Fr. 21, § 1, *quod met.* c. 4, 2). Nel diritto nostro tutto pervaso dal rispetto alla libertà individuale, l'eccezione del timore è ammessa quante volte di esso consti e non solo quanto alla rescindibilità di atti giuridici, essendo da raggiungere il fine del bene spirituale dell'individuo e non solo quello della comunità. Ne è esempio il canone presente al quale fanno analogia le disposizioni del canone 2229, § 3-3, in ordine alle pene *latae sententiae*. L'unico limite è segnato dai segg. §§ 3, 14 dello stesso 2205 sotto esame. (Vedi: l. II c., Decr. XL, *De his quae met.* etc.).

Si suol definire il timore « *instantis periculi vel futuri sibi vel proxime conjunctis causa mentis trepidatio* ». È della ragione del timore qui considerato, che sia solamente un turbamento (*trepidatio*) dell'animo, perché quando l'apprensione del male o minacciato o creduto imminente togliesse l'uso di ragione, s'avrebbe a risolvere come per la violenza, o gli stati mentali di cui al canone 2201, § 1.

Il timore può venire incusso da causa *naturale*, ad es., un naufragio, o libera, cioè da l'uomo.

A termini del canone il timore dev'essere *gravis* per bilanciare la gravità della legge che viene a cessare in suo confronto. La legge penale ecclesiastica è per se stessa grave per l'intento che si propone, per l'autorità che ne è fonte, per l'oggetto che le è proprio, la ribellione cioè di un suddito in materie che riguardano la condizione sua di fronte a l'etica, la religione, la disciplina.

Si dice *grave* il timore quando la minaccia è di un male o danno grave: la morte, la mutilazione, l'infamia, la perdita notevole di sostanze etc. sicché può influire *in constantem virum*. Si dice *leggero* l'opposto, che implica perdita o male leggero; o se gravi, tali però che dipendono da causa di poca importanza e che con industria facile può essere neutralizzata.

Si hanno i benefici del canone anche se il timore è solo *relativamente grave; etiam relative tantum*, è detto.

Il timore è tale non per l'entità del danno o mali minacciati presi in sé medesimi, ma o rispetto alla persona che subisce la minaccia: ad es., un'accusa, o l'infamia che altri potrebbe disprezzare, ma non lo può un sacerdote, un magistrato ecc., il timore *reverenziale* che per sua natura è leggero, può divenir grave (112); o rispetto a circostanze peculiari in cui possa trovarsi il soggetto già fortemente scosso, ad es., da recente sventura, da depressione (*in atto*) della propria stima presso i conoscenti ecc. (Sebastiani, op. cit., 11).

(112) Causa *Venderbilt Marlbourg*, S. E. E., 29 luglio 1926. Nostro articolo *Della violenza e del timore in ordine al matrimonio*, in « Perfice munus », 1927, p. 910 seg.; Gasparri, *De Matrimonio*, II, 185; Chelodi, *De Matr.*, 119.

Nell'un caso e nell'altro del timore assolutamente o solo relativamente *grave,* non ha luogo il delitto, quando esso avrebbe la *sua qualità* (2196), dalla opposizione o infrazione di una legge *puramente ecclesiastica.* Non sempre però; ma. come al canone, *plerumque,* il più delle volte.

La ragione per cui ordinariamente il delitto non ha luogo, è insita alla legge stessa ecclesiastica che essendo umana non obbliga *per sé* con grave incommodo. (Reiffenstuel, l. V, Tit. 39, n. 33).

Che possa poi obbligare, questo avviene quando ragioni (113) di ordine superiore rendano necessaria, anche con grave incommodo, l'osservanza della legge umana, ad es., il precetto che il superiore faccia al sacerdote di restare in un determinato paese per l'amministrazione dei Sacramenti ai colpiti dalla peste; certe prescrizioni per la custodia della S. Eucarestia in tempo di persecuzione (Messico) o in luogo di eretici etc.

Accentua il legislatore la significazione verbale relativa alla discriminante di cui è discorso, con il *penitus* adoperato — *penitus tollunt.* — Questo sta a dimostrare che quando si avveri il previsto caso del timore grave (absolute, relative) non resta al superiore che di prenderne atto. Non è luogo a nessun provvedimento penale, benché minimo, anche se si tratti di pura legge disciplinare violata, neanche alla minima e più insignificante penitenza (2313). Deve prender atto della *gravità* del timore tenuto calcolo della causa morale e fisica onde parte, di ciò che ne costituisce la materialità o il mezzo, delle circostanze che lo caratterizzano, del soggetto che lo patisce (canoni 1684-85-86). Se della *gravità* non consta, l'agente contro la legge non è *giustificato* a termini del presente canone « Metum passo non subvenitur, si non fuit talis qui cadere potuit in constantem virum » (L. t., c. VI).

Al timore grave sono qui equiparati la necessità e il grave incommodo; *necessitas, immo et grave incommodum,* è detto.

Il concetto di necessità ci è dato dalla regola stessa cui si riporta il canone: 41, R. I., in VI. « Imputari non debet ei, per quem non stat si non faciat, quod per eum fuerat faciendum ». Si trova in istato di necessità di non agire chi è venuto a mancare della capacità fisica o morale di agire: Si trova per contro nella necessità di agire chi manca della possibilità fisica o morale di non agire. Nella doppia specie dell'azione o della omissione nei riguardi della legge penale (114) può considerarsi lo stato di necessità, e inoltre fisicamente e moralmente. Un superiore in istato di aperta ribellione dei sudditi può essere moralmente necessitato sia a fare, sia a non fare; un debitore che non ha *unde solvat* è fisicamente necessitato a non pagare, ad es., le decime, le tasse diocesane (115); un malato è fisicamente necessitato a mangiare di grasso il venerdì.

(113) Lombardi, loc. cit.

(114) « Omissio est voluntaria non quasi actu voluntatis in ipsam transeunte, sed quia in voluntatis potestate est actum non facere; et ideo sicut actus dicitur voluntarius, quia est in potestate voluntatis ita et omissio actus », S. Tom., II, Sent. XXXV, q. 1, a 3 ad 5um.

(115) Cfr. *Tasse e pensioni* nel C. D. C., cap. III, Torino 1928, del chiar. Sosio prof. D'Angelo.

Quando si avveri tale stato di necessità, questa *delictum penitus tollit.*

Il grave incommodo avvera uno stato d'impotenza *morale* di soddisfare al precetto della legge. Perché questa è data agli uomini, s'intende fuori ed oltre il volere del legislatore il porre una tale obbligazione. Egli considera lo stato normale in cui vengono a trovarsi i sudditi: così giusta la comune. Al proposito, bene osserva il Card. D'Annibale, loc. cit., I, 164. « Ex hoc capite obligatio legis cessat quoties id quod lex jubet aut vetat, fieri omittive nequit *sine gravi incommodo seu certo seu vere graviterque probabili* » perché è chiaro che il legislatore non dà la legge per condurre alcuno (ad es., un malaticcio) ad uno stato di grave incommodo (116).

Il grave incommodo, oggettivamente può risultare da varie cause fisiche e morali, che in un caso concreto, e anche per circostanze speciali, possono dire opposizione al disposto della legge in quanto debba essere eseguito, ma a giudicarne è anche e specialmente da tener presenti le condizioni soggettive di chi dovrebbe ubbidire. Può esser grave per una signora percorrere, per udir Messa, il tratto di strada che non presenta alcuna difficoltà per un contadino.

Perché a tenore del presente § 2 il timore giustifichi, dev'essere *grave*: l'incommodo che porterebbe l'osservanza della legge dev'essere parimenti *grave*. L'affrancamento dall'impero della legge e il riacquisto della libertà debbono infatti avere sufficiente ragione. Se si trattasse di timore o di incommodo leggeri, perché facilmente possono essere postergati, il suddito non avrebbe ragione di essere isolato dagli altri componenti la comunità, nell'ossequio del diritto costituito. D'altra parte ogni disciplina del costume, in tutte le sue attinenze, appunto perché disciplina, porta con se un qualche sacrifizio, che è alla sua volta ben tenue correspettivo ai vantaggi molteplici che offre la vita di società nella Chiesa di Cristo.

Il Diritto It. considera la materia agli articoli 52 e 54 Cod. Pen. nelle specie di *legittima difesa* e *stato di necessità.*

(*Continua*) M. Pistocchi.

II.

Rogatorie in giudizi ecclesiastici.

Il Giudice di G. per interrogare il convenuto dimorante in diocesi di T. autorizza il parroco, il quale da solo esamina il convenuto, firma l'atto e lo rimette al tribunale a G., che giudica. In appello il difensore del Vincolo solleva eccezione di nullità della sentenza per la irregolarità dell'interrogatorio. Quid juris ?

È solenne che *extra territorium jus dicenti non paretur impune*; quindi la competenza del giudice è circoscritta al suo territorio; fuori non può compiere nessun atto di giurisdizione; non è giudice. Conseguentemente il can. 201 sancisce che la potestà giudiziaria non si può esercitare fuori del territorio se non in due casi: *a*) quando si tratta del confessore, che può assolvere ovunque i suoi sudditi; *b*) quando trattasi di un giudice violentemente espulso

(116) Suarez, VI, 8, 5; S. Alfonso, III, 325 etc.

dal suo territorio. E poichè la potestà delegata non può andare oltre la potestà ordinaria, è chiaro che nessuno può delegare ad altri una potestà da esercitarsi fuori del territorio del delegante, ed è assurdo concepire una delega data da un giudice a persona che deve esercitarla fuori della sua giurisdizione. Ond'è che occorrendo di dover compiere qualche atto processuale fuori di giurisdizione, il C.J.C. dispone al can. 1570 che a tal uopo si invochi l'aiuto del tribunale competente su quel territorio; non dice che si *deleghi* detto tribunale, ma che se ne invochi l'aiuto, che non potrà esser rifiutato: « Quodlibet tamen tribunal, quod attinet ad partium et testium examen aut citationem, documentorum vel rei controversae inspectionem, decretorum intimationem aliaque huiusmodi, ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal, quod normas pro singulis actibus iure praescriptas servare debet ».

La lettera con cui si invoca tale concorso dicesi lettera Rogatoria, con denominazione ben adatta a significare che non trattasi di delega ma di preghiera, sia pur tale che non ammetta diniego, per espressa disposizione di legge: « . . . *ius* habet in auxilium vocandi aliud tribunal ». Una volta investito di quel negozio giuridico, il giudice richiesto esercita la sua potestà.

Analogamente il can. 1770, § 3°, dispone che quando si debba interrogare uno fuori di diocesi, l'interrogatorio va fatto dal tribunale del luogo ove egli dimora. Tale limitazione territoriale può non aver luogo quando la richiesta vien fatta da un tribunale Apostolico, ordinario (Segnatura e S. Rota) o anche delegato; in tal caso è da ritenere che la rogatoria, porti o no espressa tale clausola, contenga anche una vera e propria delega per quanto possa esser necessaria alla regolarità dell'incarico; e poichè detti tribunali partecipano l'ampiezza di giurisdizione territoriale dal Sommo Pontefice, è chiaro che essi possano delegare ovunque e chiunque sia soggetto capace di delega; quindi anche uno che non sia giudice, anche indipendentemente dall'Ordinario del luogo, e possono facoltizzare a suddelegare chiunque e ovunque, anche fuori di territorio. Tale suole essere il tenore delle rogatorie che vengono mandate dalla S. Rota, « cum potestate etiam subdelegandi, etiam in aliena dioecesi », e ciò per facilitare la maggiore speditezza possibile nella procedura. A ciò non crediamo si opponga nè il can. 1580 nè il can. 1770, loc. cit., dappoichè il can. 1580 dando il *diritto* ad un tribunale di invocare il ministero di altro tribunale per determinati atti processuali, non glie ne fa *obbligo*; l'obbligo potrebbe scendere dal can. 201, § 2, vietante l'esercizio della potestà giudiziaria, fuori di territorio; ma ognuno vede che esso non fa per Tribunali Apostolici, la cui competenza territoriale abbraccia tutta quanta la Chiesa: finalmente il can. 1770, § 2, 3°, ipotizza un interrogatorio da farsi « extra dioecesim », quindi evidentemente non può toccare i tribunali Apostolici, che sono al di sopra di ogni diocesi o quasi diocesi.

Ma il giudice inferiore non può sottrarsi alle limitazioni territoriali fin qui esaminate, senza andare incontro alla nullità dell'atto, la quale è inevitabilmente connessa col difetto di giurisdizione ordinaria o delegata. Conseguentemente, nel caso, il parroco ha compiuto un atto giudiziario nullo per mancanza di giurisdizione.

Ma c'è un altro difetto che porta la nullità dell'atto, nel caso, ed è un difetto sostanziale di procedura. Dispone infatti il can. cit. 1570, § 2, che

quando un tribunale invoca l'aiuto di un altro, questo deve osservare le norme fissate dal diritto: « normas pro singulis actibus iure praescriptis servare debet ». La clausola poteva anche essere sottintesa; se è stata espressa si è che ad essa il legislatore ha voluto dare un particolare rilievo, come per dire che essa non subisce deroghe od eccezioni; quindi anche se nella rogatoria si dicesse altrimenti, anzi anche se un tribunale apostolico disponesse altrimenti, il dispositivo del canone deve essere osservato. Va tuttavia tenuto presente che potendo i tribunali apostolici delegare ovunque la loro potestà ordinaria, ed essendo notorio che essi hanno una procedura tutta propria, nulla vieta che nella delega possano derogare alla procedura ordinaria comune attenendosi alla propria. Ciò notato, appare manifesto che nel caso debba tenersi nel pieno vigore il disposto del can. 1585, § 1585, per il quale è nullo l'atto processuale cui manchi almeno la sottoscrizione dell'attuario. A nessuno sfugge la delicatezza di tale prescrizione, onde ben fa la Chiesa a colpire di nullità gli atti ad essa contrari: « Cuilibet processui interesse oportet notarium, qui actuarii officio fungatur; adeo ut nulla habeantur acta, si actuarii manu non fuerint exarata, vel saltem ab eo suscripta »; ond'è che al principio della causa deve nominarsi l'attuario da scegliere tra coloro che già sono nominati stabilmente a tale ufficio nel tribunale, se pure l'Ordinario non ne abbia nominato un altro per una causa determinata. Collazionando tale canone col 1680, § 1, dobbiamo concludere che la nullità colpisce inesorabilmente gli atti (siano *acta causae*, siano *acta processus*, la legge non distingue), che non portino la firma del notaro; di essi quindi il giudice non può tenere alcun conto, poichè « quod non est in actis, non est in mundo ».

Ma da ciò non segue che la nullità colpisca tutta la causa, compresa la sentenza; lo dice espressamente il § 2 dello stesso can. 1680: « Nullitas alicuius actus non importat nullitatem actorum qui praecedunt aut subsequuntur *et* ab actu *non* pendent ». Si potrebbe dire che da tale interrogatorio penda la sentenza; ma nella fattispecie, trattandosi del convenuto in una causa di nullità matrimoniale, considerato che in siffatte cause è sempre scarso il valore da attribuire alle deposizioni delle parti contrarie al vincolo matrimoniale, ognun vede che non deve essere stato decisivo il peso effettivamente dato dalla sentenza alla irregolare deposizione del convenuto.

Ma anche fosse stato decisivo, non si potrebbe dire che ne seguirebbe senz'altro la nullità della sentenza; questa nella nostra legislazione canonica non si ha che per i motivi tassativamente fissati dal Codice nel can. 1892, per la nullità insanabile (assoluta), nel can. 1894, per la nullità sanabile (relativa). Per la prima, la mancanza assoluta di competenza nel giudice; la mancanza di personalità in una almeno delle parti, difetto di mandato. Per la seconda, difetto di citazione; difetto di motivazione; difetto di data. Nel caso si potrebbe al più parlare di difetto di motivazione; ma va tenuto presente che una tale querela non è più proponibile trascorso un trimestre dalla pubblicazione. Delasso tuttavia che non riguarda le sentenze matrimoniali, le quali, per il can. 1989, non passano mai in cosa giudicata ed ammettono una nuova cognizione, sempre che soccorrano nuovi argomenti o nuovi documenti od anche quando ricorra uno dei motivi previsti dal can. 1905, § 2. Veda pertanto il difensore del vincolo presso il tribunale di appello se sia il

caso di cumulare la querela di nullità con l'appello ai sensi del can. 1985. In ogni caso provveda il tribunale di appello a sanare quell'atto nullo, o ordinando un nuovo interrogatorio del convenuto, o anche (sarebbe più opportuno) chiamandolo solo a confermare il suo interrogatorio, in forma regolare, assicurando l'autenticità degli atti con la ratifica del difensore del vincolo, prescritta dal can. 1587, § 1, e dalla firma dell'attuario, prevista dal can. 1585, § 1. Naturalmente se il tribunale di appello accetterà il cumulo della querela di nullità, dovrà nella sentenza definitiva decidere anche su tale questione, anzi prima su questa e poi, in linea subordinata, sulla principale.

* * *

MORALE E DIRITTO

L'assoluzione del complice.

(*Canoni 884 e 2367*)

1. Abbiamo avuto occasione altre volte di rilevare che la Morale non si può con un taglio netto staccare dal Diritto e meno ancora il Diritto dalla Morale; sono uniti inscindibilmente nella vita umana e il vano tentativo di separarli, accentuatosi in questi ultimi tempi, ha dato frutti di cenere e tosco (1). L'una e l'altro interessa in uno dei punti più delicati il decreto con cui la S. C. del S. Offizio risponde ad un dubbio circa il canone 2367, § 2, del C. J. C. (2); di esso daremo qui un breve commento (3).

2. Dell'assoluzione del complice nel peccato turpe si occupano i canoni 884 e 2366; quello agli effetti della nullità di cui è colpita l'assoluzione, questo agli effetti della censura di cui è colpito colui che assolve.

Dice dunque il canone 884: « L'assoluzione del complice nel peccato turpe è invalida, eccetto che in pericolo di morte; ed anche in pericolo di morte del caso di necessità, è da parte del confessore illecita a norma delle costituzioni apostoliche e specialmente della costituzione di Benedetto XIV *Sacramentum Poenitentiae*, 1° giugno 1741 ».

Quanto alle sanzioni canoniche, il canone 2367 dice: « § I. Chi assolve o fine di assolvere il complice in peccato turpe, incorre *ipso facto* nella scomunica in modo specialissimo riservato alla Sede Apostolica; e ciò anche in articolo di morte, se un altro sacerdote, quantunque non approvato alle confessioni, purché non ne segua in qualche modo grave infamia o scandalo, possa ricevere la confessione del morente, eccetto il caso, che il moribondo si ricusi di confessarsi ad un altro.

(1) Ad armonizzarli bellamente, secondo la dottrina cattolica, tenderà con ogni sforzo la « Rassegna di Morale e di Diritto », il cui primo fascicolo uscirà nel corrente mese di marzo. (Amministrazione e Direzione: Roma, Via Machiavelli, 50).

(2) Vedilo nel « M. E. », fascicolo precedente, pag. 38.

(3) Per un più ampio studio, v. la « Rassegna » citata, fascicolo I.

« § 2. La stessa scomunica non sfugge chi assolve o finge di assolvere il complice, il quale pur non confessando il peccato di complicità, da cui non è stato ancora assolto, tuttavia si comporta in tal guisa perché a ciò dal confessore complice è stato indotto *sive directe indirecte* ».

3. La pena stabilita già da Benedetto XIV nella citata costituzione, confermata poi e precisata da Pio IX nella costituzione *Apostolicae Sedis* (4) e più volte dichiarata dalla S. Penitenzeria e dal S. Offizio, passò finalmente nel C. J. C. come s'è visto: ma poiché questo si richiama alla costituzione benedettina, è da essa principalmente che vanno dedotti gli elementi della complicità; ecco perché tale documento è autenticamente riportato in appendice al *Codex* sotto il num. V.; ad esso potrà tuttavia utilmente aggiungersi la costituzione *Apostolici Muneris* dello stesso Pontefice, che è riportata nei *Fontes* del Gasparri sotto il num. 355 dele vol. I.

4. Peccato turpe è qualunque peccato contro il 6° comandamento di Dio, purché, beninteso, grave ed esterno (5), anche di sole parole o di sguardi, ove sia intervenuta la complicità (6).

5. Complice è chi è implicato con un altro nello stesso peccato; quindi chiunque, uomo o donna, pubere od impubere, capace di peccare, il quale abbia realmente commesso insieme col sacerdote il peccato di cui si tratta; si richiede quindi una complicità formale, che importa colpa grave da ambo le parti, ed immediata, nella stessa *re turpi*; non basterebbe quindi una semplice cooperazione materiale, per esempio, inconsapevole; né una cooperazione mediata, per esempio, dando un libro cattivo la cui lettura poi facesse cadere in pensieri cattivi od anche in atti turpi con altri (7); mentre « sufficit ut unus tantum agat et alter consensum *externe* ostendat » (8); *externe,* perché senza questo elemento, pur rimanendo il peccato, cade il delitto e quindi anche la pena. E poiché la legge non distingue, neppure noi dobbiamo distinguere se il peccato di complicità sia stato commesso prima o dopo l'ordinazione sacerdotale (9).

6. Quanto al valore dell'assoluzione, che qui non ci tocca direttamente, basterà appena osservare che essa è *jure ipso* nulla, non perché il peccato sia stato riservato, ma perché su di eesso la Chiesa ha tolto al confessore complice la giurisdizione: non è chi non ne vede la profonda santissima ragione, sia per riguardo alla riverenza alla santità verso il Sacramento, sia per riguardo alla verecondia tra confessore e penitente, sia per riguardo ai pericoli gravissimi che porta seco il rimuginare siffatta materia tra coloro che se ne insozzano. Beninteso che la privazione di giurisdizione riguarda l'assoluzione a) *diretta* e b) *gravemente peccaminosa*; a) *diretta,* quindi se il peccato, oggetto di complicità, fosse già stato debitamente confessato ed

(4) Cfr. D'Annibale, In constit. *Apostolicae Sedis* qua censurae latae sententiae limitantur commentarii [5], Romae, 1909.

(5) Ex can. 2195, § 1 et 2242, § 1.

(6) S. Off., 25 maggio 1873.

(7) Noldin, III, 62.

(8) Sipos, *Enchiridion Jur. Can.* [2], 1931, § 247; D'Annibale, op. cit., § 84, not. 8.

(9) Penitenz. 22 gennaio 1873.

assolto da altri in alta confessione e poi venisse insieme con altri accusato anche in una successiva confessione, come materia libera, al sacerdote complice, l'assoluzione sarebbe valida (10): per la stessa ragione, se il penitente in buona fede tacesse detto peccato, non ancora rimesso, la confessione sarebbe valida, direttamente quanto agli altri peccati, indirettamente quanto a quello della complicità; né il sacerdote sarebbe passibile di censura (a meno non sia stato lui ad influire nella reticenza di quel peccato); b) *gravemente peccaminosa*: quindi il sacerdote che per inavvertenza o vincendo una ingiustificata esitazione o senza riconoscere il penitente, darà l'assoluzione, questa sarà valida e incensurabile. Altri esempi, in applicazione di questo stesso principio, possono trovarsi presso gli autori approvati (11).

7. Ma in *pericolo* di morte la Chiesa toglie ogni ostacolo alla santificazione delle anime, sia pure a malincuore, perché è sempre una questione estremamente delicata e pericolosa quella dell'assoluzione del complice; quindi in pericolo di morte ha disposto sapientemente che l'assoluzione sia *valida*, in qualunque caso, purché si tratti veramente di pericolo di morte, per es., prima di un'operazione chirurgica grave, prima dell'attacco in guerra e forse anche, *salvo meliore iudicio*, prima o durante un lungo viaggio per mare o in aeroplano. Non che in tal caso sia comunque lecito al confessore complice l'assolvere, ché anzi, pur rimanendo valida l'assoluzione, essa diventa illecita pel confessore, se non si sia di fronte ad una vera necessità; come sarebbe *a*) se non fosse presente né potesse chiamarsi un altro anche semplice sacerdote, non approvato alle confessioni; *b*) se non potesse chiamarsi senza vero pericolo di grave scandalo o grave infamia per qualsiasi dei complici; *c*) se chiamato questi si ricusasse di venire; *d*) o se il moribondo si ricusasse di confessarsi ad altri. Né conseguentemente è lecito al sacerdote complice far giungere le cose a tal punto; miglior cosa per lui è appartarsi a piangere e supplicare per sé e pel complice.

8. Quanto poi alla *pena*, va appena rilevato che, essendo essa una censura riservata *specialissimo modo* alla S. Sede, non s'intende inclusa nelle facoltà, per quanto ampie, concesse dalla S. Sede, se non sia esplicitamente menzionata; e se in pericolo di morte sia stata assolta ai sensi del canone 2252, si deve, *postquam convaluerit* ricorrere alla S. Penitenzeria, la quale se il sacerdote dopo l'ultima assoluzione dalla censura ricadrà tre o più volte nell'assoluzione del complice, gli ordinerà di deporre in perpetuo l'ufficio di confessore (12). E poiché dall'odierno dispositivo della legge, come già dalla costituzione *Apostolicae Sedis*, è sparito il *praesumentes absolvere* della costituzione benedettina, è chiaro che da tale censura non iscuserebbe, per il

(10) Tale opinione, genialmente, strenuamente sostenuta dal D'Annibale (op. cit., § 87), oggi è comunissima.

(11) Tra gli italiani posteriori al *C. J. C.*, cfr. Piscetta-Gennaro, *Teol. Mor.*, vol. V, § 697; Chelodi, *Jus poenale*; Cerato, *Censurae vigentes*; Sole, *De delictis et poenis*; Cappello, *De Sacramentis* e *De censuris*; Roberti, *De delictis et poenis*.

(12) S. Penitenz., 5 marzo 1925.

canone 2229, § 3, l'ignoranza crassa o supina della pena; purché vi sia colpa grave ed esterna *utrimque in eadem re turpi*; e poiché *nemo tenetur se ipsum diffamare,* chi né all'atto del peccato né poi fu riconosciuto come sacerdote, non contrae la censura (13).

9. Questa è comminata contro chi assolve e contro di finge di assolvere; *absolvens* è chi con intenzione pronuncia la formula di assoluzione sui peccati dedotti come materia necessaria nel tribunale di penitenza: si ponderino bene tutti questi elementi e si comprenderà che non incorre nella censura chi ascolta ma non assolve; è poi chiaro che la censura è comminata al confessore, non al penitente; *fingens absolvere* è chi, pur non proferendo la formula, tuttavia si diporta in modo tale che il *penitente* ragionevolmente debba credere di essere stato assolto. Naturalmente tanto l'assoluzione che la finzione deve essere illecita; quindi gli autori sono concordi nell'escludere la censura *a*) se uno assolve inavvedutamente; *b*) nel dubbio positivo che l'altro sia veramente il suo complice; *c*) nel dubbio se con lui abbia peccato *graviter et etiam exterius.* Altri casi potranno trovarsi presso i citati autori e troveranno facilmente nel fin qui detto la giusta soluzione.

10. Degno di rilievo è il caso del penitente che tace il peccato, oggetto della complicità, al confessore complice; è ovvio che se lo tace senza colpa di nessuno dei due, per es. per dimenticanza, non ha luogo la censura; ma se a tacerlo fosse stato indotto dal confessore, sia direttamente sia indirettamente, rimanendo, *ceteris paribus,* valida l'assoluzione, il confessore incorrerebbe nella censura, e ciò per espressa disposizione del canone in esame. Che cosa s'intenda con le parole *directe sive indirecte* ebbe già a dichiarare la S. Penitenzieria (14) che *directe* quando il confessore dicesse al penitente di non accusare il peccato per essergli, putacaso, già noto; *indirecte* invece « quando confessarius suadere conatur poenitenti sive quod actio turpis cum ipso commissa non est peccatum, sive saltem non tam grave, ut de ipso inquietari debeat; unde poenitens concludit ipsi licere non declarare tale peccatum, et ab eo declarando revera abstinet ».

La risposta pareva chiara, né poteva sorger dubbio ch'essa conservasse tutto il suo valore anche dopo il C. J. C.; tuttavia qualche moralista si domandò se incorresse nella censura chi assolvesse o fingesse assolvere il penitente che sottacesse il peccato perché il confessore complice l'aveva a ciò indotto, ma *extra confessionem,* per esempio subito dopo commesso il peccato. E rispondevano taluni che se *extra confessionem* e subito dopo il peccato, gli avesse detto: *Confessandoti da me, non mi dirai nulla di questo,* certamente incorrerebbe nella censura; ma se gli avesse detto solo: *Di questo peccato non preoccuparti; puoi pur tacerlo in confessione,* era probabile che non incorresse nella censura, poiché la risposta della S. Penitenzieria parea intendesse solo in atto della confessione o poco prima (15), inoltre, e con maggior fondamento, comunemente si riteneva non incorresse nella censura chi avesse

(13) Cappello, *De Sacramentis,* vol. II, pars I, *De Poenit.*, 1926, § 425, 4°.
(14) 19 febbraio 1896.
(15) Piscetta-Gennaro, l. c., § 703.

dato, direttamente o indirettamente, l'insano consiglio al complice prima di commettere il peccato turpe di complicità; ora la risposta del S. Officio taglia corto: « inter *indirecte inducentes*... adnumerandus est etiam confessarius qui... alicui persuaserit in turpibus inter se *patrandis*... »; evidentemente quindi anche prima, qualsiasi tempo prima della confessione e prima di commetterli; la lettera della legge parrebbe meno ampia; ma per quanto la risposta possa aver valore *estensivo*, è munita del « facto verbo cum Sanctissimo », e ciò basta per aver forza di legge.

s. r.

LITURGIA

La Liturgia del Sacro Cuore Eucaristico concessa all'Archidiocesi di Napoli.

Dall'anno 1935 Napoli nella giornata assegnata, cioè nel giovedì dopo la festa del Sacro Cuore, avrà una nuova celebrazione di Gesù nel Santo Sacramento, cioè la Messa e l'Ufficio del Cuore Eucaristico. La devozione e la festa del Cuore Eucaristico entreranno così, per volere dell'amatissimo e piissimo Cardinale nostro, nella vita ampia e feconda della Chiesa napoletana.

Napoli, che è città del Santo Sacramento e che nell'epoca moderna ha avuto maestro della devozione a Gesù Ostia e al suo glorioso concittadino S. Alfonso Maria de' Liguori, non poteva rimanere estranea al culto del Cuore Eucaristico, promosso anche dal B. Pietro Giuliano Eymard, ma di cui principali apostoli nel mondo sono i pii e gloriosi Padri Redentoristi, eredi del pensiero e dello spirito di S. Alfonso nostro.

La devozione al Cuore Eucaristico ha per oggetto formale l'atto di amore con cui Gesù Cristo istituiva l'Eucaristia. Considera quest'atto di amore in quanto principio del supremo dono di Gesù che è il Santo Sacramento e del suo perpetuo sacrifizio che è la Santa Messa. Differisce dalla devozione al Cuore di Gesù, perché quest'ultima ha per oggetto formale l'amore divino-umano del Cristo e quindi tutte le grandi molteplici opere che da quest'amore promanano, mentre la divozione al Cuore Eucaristico ha per oggetto formale il solo atto d'amore che istituisce l'Eucaristia e quindi la carità di Gesù solo in quanto è principio dell'Eucaristia Sacramento e dell'Eucaristico Sacrificio.

La divozione al Cuore Eucaristico si riferisce quindi a quella del Sacro Cuore come la parte del tutto, proprio come le particolari poetiche divozioni alle Cinque Piaghe, alla Corona di Spine, al Preziosissimo Sangue si riferiscono al più ampio culto della Passione, che certo tutte le contiene. Ma come fu pur conveniente istituire quelle singole divozioni per il bisogno dell'analisi che è connaturale allo spirito umano non meno che quello della

sintesi, così è conveniente con particolare divozione onorare il Cuore Eucaristico, cioè l'amore di Gesù principio dell'Eucaristia.

Tanto più che quell'amore ci dà il dono supremo del Signore, il suo sacrifizio perpetuo e universale, estende nello spazio e nel tempo l'Opera dell' Incarnazione e quella della Redenzione, avvicina, a così dire, Gesù Cristo e la sua Croce a tutte le anime, crea il centro non solo di tutta la pietà ma dello stesso pensiero cattolico, il centro radioso e potente di tutta la vita della Chiesa.

Né la devozione al Cuore Eucaristico diminuerà per nulla anzi accrescerà la divozione in generale al Sacro Cuore, giacché dalla considerazione del supremo dono e del perpetuo olocausto dell'amore di Gesù, l'anima è irresistibilmente tratta a considerare quest'amore in tutte le sue parole, in tutti i suoi sacrifizi, in tutti i suoi atti. Chi vede la prima volta il *Mosè* di Michelangelo o la *Trasfigurazione* di Raffaello, non s'arresta, lì, ma, entusiasmatosi dell'artista, s'accende nel desiderio di conoscerne tutti i più grandi capolavori.

L'oggetto formale quindi della divozione al Cuore Eucaristico, cioè l'amore divino-umano di Gesù che istituisce l'Eucaristia, logicamente e potentemente richiama all'oggetto formale della devozione al Sacro Cuore, cioè all'amore divino-umano di Gesù in tutte le sue manifestazioni. Il raggio fa pensare alla sfera, la fiamma fa pensare all'incendio.

Napoli, madre e insieme figlia di S. Alfonso de' Liguori, Napoli che si è aperta sempre col suo gran cuore a tutti i moti di divozione riguardanti il Santo Sacramento, accoglierà con intensa letizia questo nuovo atto del suo Cardinale Arcivescovo, per Dio e per il suo popolo veramente serafico in ardore. È uno dei grandi doni che Egli ci fa — Pastore non solo infaticabile, ma sapiente e piissimo — nella festa del suo Giubileo. Napoli, grata dell'insigne dono, con la tradizionale pietà del suo Clero, con l'entusiasmo del suo popolo, si prepara a celebrare la prima festa liturgica al Cuore Eucaristico.

In questa occasione ricordiamo alla pietà napoletana la « Lega Eucaristica sotto gli auspici della Madonna di Pompei ». Molte parrocchie e chiese hanno istituito per ogni giovedì l'Ora di Adorazione e il suono della campana ad un'ora di notte. Aspettiamo che la Lega si fondi anche nelle altre chiese, e dove è già fondata, si faccia sempre con maggior fervore nei giovedì l'Ora di Adorazione. Napoli dimostrerà di essere sempre più la Città del Sacramento e della Madonna!

Mons. E. Fabozzi.

(Dal « Bollettino Ecclesiastico » di Napoli, 1934; pag. 99 s.).

PASTORALE

La Parrocchia.

1. Il mandato supremo dato da Gesù a S. Pietro, suo primo Vicario e Principe degli Apostoli, fu di *pascere,* di dare cioè alle anime da Lui redente, frutto della sua Redenzione, il pascolo salutare della Verità e della Grazia: fu questo lo sforzo eroico degli Apostoli tutti e della Chiesa nei suoi venti secoli di storia; fu questo il segreto di quelle innumerevoli sante industrie, di quelle multiformi esperienze che l'apostolato cattolico di venti secoli ha accumulato affidandolo a noi e per noi alle generazioni future, per adattare metodi e tentativi alle svariate esigenze di tempi e di luoghi. È naturale che sulle esperienze passate abbiano riflettuto i posteri, cercando di cogliere nella congerie dei fatti la norma, e le varie norme coordinare, per quanto possibile, in sistema, onde facilitare l'arduo compito ai pastori di anime. In tale campo gli studi si sono moltiplicati e intensificati in questi ultimi tempi, onde ne è germinata una disciplina teologica, che ha acquistato sempre più netti lineamente e sempre maggiore autonomia, la *Teologia pastorale,* ossia *La scienza e l'arte di salvar le anime*; scienza, perché guai se si stacca dai principii e va a lume di naso; arte, perché guai se non si tiene a contatto con la realtà del campo in cui deve svolgersi (uomini, mezzi, ostacoli) e se non è illuminata pure da quelle felici intuizioni, che indarno si aspetterebbero dai libri! scienza, quindi, ed arte, teorica e pratica, pedagogia e didattica, studio e palestra, pensiero, intuizione ed esperienza, terra e cielo, psicologia e Grazia.

2. Tale nuova disciplina, ufficialmente oramai annoverata tra le discipline ecclesiastiche, deve tenersi a stretto contatto con la dogmatica e la morale, con la patristica e con la storia, e a stretto contatto col cuore dei Vescovi, cui lo Spirito Santo pose a regger la Chiesa di Dio; dalle loro pastorali noi vorremmo trarre in modo particolare la costruzione sistematica di questo nuovo studio, per renderla più rispondente alle esigenze dei tempi. L'indole della nostra Rivista e la proporzione delle sue pagine non consentono ampie trattazioni; ci limiteremo, per ora, alla cura pastorale più tipica e più urgente, che è quella parrocchiale, studiandone prima il campo, poi i mezzi d'azione.

3. Fin da Pio X si può dire sia cominciato da noi il risveglio di vita parrocchiale, che s'è poi andato mirabilmente ampliando e intensificando ed ha già dato all'Italia frutti di bene e ne darà, con l'aiuto di Dio, anche maggiori, se si continuerà sotto la guida del Vicario di Gesù Cristo e dei Pastori diocesani. Tra i quali non pochi hanno in questi ultimi anni dedicato all'argomento lettere pastorali (1) e corsi speciali di formazione del clero. Ci piace di

(1) Rinnoviamo alle Curie vivissima preghiera di mandarci le lettere pastorali e i bollettini diocesani, che hanno per noi grande importanza: ringraziamo le Curie e gli Ecc.mi Presuli che ci hanno compresi ed hanno risposto generosamente alla nostra preghiera.

spigolare da una lettera dell'Ecc.mo vescovo di Cortona, Mons. G. Franciolini, apparsa nella interessante « Rivista Liturgica ».

4. L'illustre presule parte dal canone 216 del C. J. C., che prescrive la distribuzione della diocesi in parti territoriali distinte, con chiesa propria, proprio popolo, proprio pastore, onde ne risulta la parrocchia, « porzione eletta della Chiesa di Dio e prima cellula vitale del suo organismo regionale e sociale; indi scrive:

« La costituzione e il moltiplicarsi delle parrocchie fu la necessaria e consolante conseguenza del propagarsi della religione cristiana e dei crescenti bisogni spirituali dei popoli. Da principio unico parroco era il vescovo, il quale presiedeva come pastore e maestro a un determinato territorio, che prima di prendere il nome di *diocesi* ebbe quello di *parrocchia*. Il vescovo guidava le adunanze liturgiche, recitava per primo le preghiere, accoglieva le offerte per il sacrificio e celebrava il divino banchetto, predicava, amministrava il battesimo nell'unico battistero prossimo alla sua cattedrale, riconciliava i penitenti e applicava le norme della disciplina ecclesiastica. I sacerdoti e i diaconi lo coadiuvavano, facendogli corona e accordandosi con lui nell'obbedienza e nell'amore "come le corde di una cetra" (S. Ignazio m.), nell'istruzione dei catecumeni, nella celebrazione dei divini misteri, nell'assistenza dei poveri e nei vari uffici della cura d'anime.

« In seguito, col diffondersi del cristianesimo, sorse la necessità di inviare nelle borgate più distanti dal centro, dove si erano andati formando nuclei di credenti, sacerdoti rivestiti di particolari poteri, perché quali legittimi rappresentanti del vescovo esercitassero il sacro ministero. Se ne ebbero le *parrocchie rurali,* meglio disciplinate, poi, ma in sostanza quali esistono nel presente. Le *parrocchie urbane* sono invece di erezione molto posteriore, e si moltiplicarono dopo il VII e l'VIII secolo, quando le chiese di città, prima dipendenti come semplici oratorii dalla cattedrale, divennero centri di importante attività religiosa e acquistarono una più ampia autonomia, con proprio rettore, per meglio rispondere ai sempre crescenti bisogni dei fedeli ».

Mirabile questa espansione progressiva della Chiesa, che va organizzando il suo corpo mistico in diocesi, in parrocchie, ove la vita di Cristo si fa vita delle singole anime. La parrocchia non è così una molecola in balìa dei venti, ma una cellula, e, a suo modo, corpo, ovile, scuola, famiglia, tempio.

La Parrocchia è un corpo.

« Come il nostro organismo è costituito di tante parti quante ne sono le membra, le quali dalla sapienza Divina armonicamente disposte formano un tutto unico, e tutte vivono dello stesso alimento e operano, sotto la direzione del capo che le dirige, per uno stesso fine, così i fedeli della stessa parrocchia, rigenerati alla vita della grazia dalle acque dello stesso fonte battesimale, nutriti dallo stesso pane di vita, guidati dallo stesso capo che è Cristo, autorevolmente rappresentato dal sacerdote, con l'Ordine sacro a questo scopo istituito suo ministro, formano un corpo vivo e vitale, perfuso e alimentato dalla verità e dalla carità, come il corpo umano è vivificato dall'anima ».

Si pensi alle belle similitudini dell'Apostolo: *Col.* I, 18; *I Cor.* XII, 12-27; *Rom.* XII, 4-5.

« Come è commovente la preghiera liturgica che vede il suo primo compimento lietissimo dell'unità nella molteplicità proprio nella parrocchia e, attraverso la parrocchia, nelle diocesi, e per le diocesi in tutta la Chiesa: a quel modo che il pane e il vino, che servono all'unico sacrificio e sono l'alimento di tutti, risultano di innumerevoli chicchi di grano e di uva riuniti nella stessa ostia e nel medesimo calice ».

La Parrocchia è un ovile.

L'imagine è tra le più care al Pastor buono (*Giov.*, X, 11-16).

« Ecco nella parrocchia il gregge e il pastore; le anime dei fedeli, per cui Gesù ha dato il suo sangue, e il sacerdote che quelle anime deve condurre ai pascoli della vita eterna. Il sacerdote-parroco, il vero legittimamente inviato con autorità sacra, perché abbia amorosa cura delle proprie pecorelle, le conosca nei bisogni comuni e individuali, le vigili con assistenza premurosa, le nutrisca di verità, le tenga lontane dai pericoli, le ricerchi amoroso se sviate, le difenda dai lupi anche a costo della vita. Quanto nobile e grande la missione del sacerdote pastore di anime, quanto gravi e formidabili i suoi doveri, quanto luminosa la ricompensa che il Pastore eterno Gesù Cristo renderà a lui, se fedele! E per il gregge l'obbligo di corrispondere con obbedienza docile e pronta, assecondandone i comandi e gl'inviti, alle sollecitudini pastorali. *Cognosco meas et cognoscunt me meae* ».

La Parrocchia è una scuola.

Euntes docete! Fu il comando del Divino Maestro agli Apostoli e a quanti ne avrebbero continuata l'opera nel mondo...

« L'insegnamento suo deve giungere a tutti gli uomini, il Vangelo si deve annunciare a tutta la terra. I predicatori della buona novella si sono moltiplicati, ogni parrocchia è una scuola. Il parroco è il maestro, i parrocchiani ne sono gli scolari. Il primo ha l'obbligo e l'autorità dell'insegnamento, i secondi quello di riceverlo con riconoscenza e farlo norma della propria condotta. Il pulpito e l'altare sono le fonti da cui scende ad illuminare le menti e a consolare i cuori la luce della sana dottrina: e questa nelle labbra del parroco assume una efficacia che altre voci, anche più eloquenti e più dotte, non hanno ». Per questo abbiamo anche noi sempre sostenuto che la Parrocchia va preferita ad ogni altra chiesa, e ci allieta sentirci così autorevolmente confortati.

« Ricordiamo tutti, che il parroco ha il dovere gravissimo di predicare e di insegnare; ma non meno grave è il dovere di tutti i fedeli di accogliere con desiderio e trasporto i suoi insegnamenti paterni.

« Guai a chi questo dovere non sente, e fedelmente non compie. Ne derivano a poco a poco ignoranza delle verità della fede, o indifferenza e apatia nella pratica della vita cristiana, rilassatezza dei costumi, sviamento funesto verso tutti gli errori. Beata la parrocchia dove la voce del parroco risuona

frequente, insistente, opportuna e importuna, esortazione, rimprovero, preghiera, minaccia *in omni patientia et doctrina*, come vuole l'Apostolo (*II Tim.* IV, 2): e trova nelle popolazioni docile corrispondenza di amore ».

La Parrocchia è una famiglia.

Il parroco è il padre, i fedeli sono i figli.

« Nella parrocchia si nasce e si cresce alla vita della grazia, si apprende a conoscere Dio, si ha la medicina efficace contro tutte le malattie dello spirito, ci si asside festanti alla stessa mensa, si prende parte alle comuni gioie e ai comuni dolori. Qui la famiglia cristiana si compone, in un palpito d'amore portato all'altare perché sia benedetto e consacrato; qui l'ultima benedizione al nostro cadavere prima che torni completamente alla terra; qui il continuo ricordo e la perenne preghiera di tutti i vivi, per tutti i morti, e anche il monito salutare e la protezione affettuosa di tutti i morti per tutti i vivi... Il parroco, padre di tutti, tutto regola, riceve, benedice e distribuisce a vantaggio di tutti. Quando si entra nella chiesa parrocchiale si sente di essere realmente a casa propria, dove non vi sono distinzioni e differenze, perché figli tutti dello stesso Padre che è nei cieli, che ha scelto il tempio santo in terra per abitare tra noi.

« Una famiglia! Tutti i membri sono uniti fra loro dal vincolo soave dell'amore; tutti cooperano volenterosi alla prosperità e al buon nome della casa; tutti scambievolmente si comprendono, si compatiscono, si confortano; tutti godono di ritrovarsi spesso insieme, per ritemprarsi, sotto lo sguardo amorevole della madre e la dolce autorità paterna, alle fatiche e alle speranze quotidiane. Il mutuo affetto è sorgente di felicità e prova di onestà e di nobiltà di sentimenti. Così nella parrocchia; l'amore sincero e reciproco dei parrocchiani, l'adesione spontanea alle direttive del parroco, l'attaccamento alla propria chiesa, l'interessamento e la cooperazione di tutti per il decoro e lo splendore della casa di Dio, è segno certo di fede sentita e di religione vissuta ».

La Parrocchia è un tempio.

Il tempio è la casa di Dio tra gli uomini, donde salgono al cielo le orazioni e dove si effondono le benedizioni del cielo sulla terra. Tutto nel tempio è santo... E tutto serve mirabilmente all'uso pio del culto, dagli oggetti più umili e modesti a quelli più splendidi per ricchezza d'arte e preziosità di materia.

« Così la parrocchia è cosa sacra. Risultante di tanti cuori e di tante anime, ciascun tempio vive dello Spirito Santo, nella parrocchia radunata santamente insieme abita con maggior larghezza di bontà e misericordia il Signore. E tutti debbono, benché in forma e misura diversa, come gli oggetti varii del culto liturgico, contribuire a dar lode all'Altissimo e partecipare alla santità della vita, che nel tempio-parrocchia ha origine e svolgimento mirabile. Chiamarsi ed eccitarsi alla chiesa, echi molteplici e suadenti della campana comune che invita; nella chiesa splendere di devozione e di pietà,

più che i vasi di argento e d'oro che si usano all'altare; bruciare d'amore, come la lampada dinanzi al Tabernacolo; divampare tutti in un incendio luminoso di nutrita pietà, come quando l'altare arde di cento luci e in mezzo, nell'Ostensorio, guarda e benedice Gesù; pregare e cantare e gemere insieme, come quando l'organo irrompe potente a celebrare la gloria di Dio, o tenue, s'attarda a mormorargli i palpiti e a ridirgli i sospiri di tutto il popolo! ».

La vita della Parrocchia.

« Membra animate operanti nell'unità di un corpo bene armonizzato e robusto, gregge e pastore nella feconda e riposante gioia di pascoli ubertosi, discepoli e maestro nella luce di una scuola che irradia sapienza e bontà, figli e fratelli stretti nell'intima felicità dell'affetto famigliare, pietre benedette e faci ardenti nella sublime armonia del tempio sacro, sono immagini belle ed espressive della parrocchia, ce ne descrivono la natura, ce ne dimostrano la vitalità meravigliosa.

La vita della parrocchia è vita spirituale, alimentata di fede e di pietà operante nella carità e con la carità, che si svolge in terra, ma in unione col cielo, che semina piangendo nel tempo, sicura di raccogliere per l'eternità ».

Vita di fede.

S'alimenta con la parola di Dio, comunicata alle anime dalla predicazione parrocchiale, come vuole l'Apostolo: « La fede dunque dall'udito, l'udito per la parola di Cristo » (*Rom.* X, 14-17).

Se la Chiesa con sapienti norme obbliga i sacerdoti a predicare e istruire, obbliga anche i fedeli a frequentare le predicazioni e le istruzioni pastorali, siano esse in forma di catechismo, di vangelo o in altre forme.

« a) *Catechismo*: deve essere insegnato innanzi tutto con particolare cura ai bambini per prepararli a ricevere degnamente i Sacramenti; deve continuarsi a impartire ai fanciulli anche già comunicati, perché crescendo negli anni ricevano una cognizione più completa della verità da credere, e dei doveri da compiere...

« Onde nei genitori il nobile dovere di coadiuvare efficacemente col pio interessamento e colla autorità l'opera dei parroci, inviando al catechismo, sino a corso completo, i figliuoli, perché crescano istruiti nella fede e timorati di Dio. Quante volte sono i genitori stessi a pregiudicare stoltamente il bene dell'anima dei loro figli, quando col pretesto del lavoro materiale, pel quale pure hanno a disposizione tanto tempo, li sottraggono alle ore così limitate del catechismo parrocchiale.

« E anche per gli adulti l'obbligo del catechismo: ed essi non possono esimersi dal frequentarlo, perché la scienza della dottrina cristiana, come raccomandava il santo Pontefice Pio X, deve penetrare e intimamente pervadere gli animi di tutti. Ogni pomeriggio festivo tutte le chiese parrocchiali dovrebbero gremirsi come il mattino, per almeno una mezz'ora di catechismo ai grandi, prima della benedizione eucaristica. Quanta luce di verità ne scenderebbe a tutte le menti, e quanto maggior senso di Cristo: purezza,

giustizia, carità se ne riporterebbe nella vita quotidiana, a vantaggio inestimabile dei singoli e della società intera!

« b) *Vangelo*: perché l'obbligo particolare del parroco all'*omelia* nelle domeniche e nelle altre feste di precetto? E perché si deve tenere specialmente nella Messa in cui è maggiore il concorso dei fedeli? Evidentemente perché questi hanno bisogno di conoscere e vivere il vangelo. E l'obbligo incombe personalmente al parroco, che non può abitualmente soddisfarlo per mezzo di altri, senza giusta causa approvata dall'Ordinario, perché egli è il *mandato*, secondo l'espressione sopra ricordata dall'Apostolo. Ma, a complemento del Vangelo parrocchiale, anche nelle altre Messe festive e in ogni chiesa deve tenersi una breve spiegazione di Vangelo o d'una parte della dottrina cristiana (can. 1344-1345), affinché a tutti giunga la parola di amore e di verità.

« c) *Predicazioni varie e sacre missioni*: sono il lievito salutare che pervade le anime e le trasforma, da usarne a vantaggio dei fedeli, a mente dei canoni 1346-1349 del Cod. Can.; onde il dovere nei fedeli di rispondere alle premure dei pastori, per ricevere e conservare a lungo nelle anime il seme della divina parola e divenire il frumento eletto di Cristo ».

Vita di pietà.

Si nutre principalmente con quei canali di grazia che sono i Sacramenti, istituiti da Gesù Cristo per la nostra santificazione. Lo zelo dei pastori non si può mai stancare di amministrarli alle anime che li desiderano (can. 467), e, perché il desiderio ne sia vivo e costante, mai si tace dal predicarne la necessità. Fortunata quella parrocchia che vede frequentemente, vorrei quotidianamente, molti dei suoi figli inginocchiarsi alla comunione.

« Ma a promuovere la vita di pietà di una parrocchia la Chiesa raccomanda anche confraternite, terz'ordini, pie unioni e associazioni religiose varie, secondo le diverse classi dei fedeli. I buoni cristiani terranno tali ottime istituzioni nella stima grande che meritano, e daranno volentieri il nome a quelle che più si addicono alla propria condizione. La confraternita del SS.mo Sacramento, i cui ascritti formano la guardia d'onore di Gesù Sacramentato, non deve mancare in nessuna parrocchia; così è anche obbligatoria la confraternita della dottrina cristiana. Bisogna però ricordare che le confraternite tutte, di qualsiasi nome, debbono sempre e in tutto docilmente dipendere dal parroco, se vogliono rispondere al fine per cui sono state istituite. Scissioni, rivalità, conventicole, insubordinazioni, interessi privati, non si possono permettere: sarebbe la negazione del bene che se ne attende. Ma unità di menti e di cuori, conservata con l'ordine e la disciplina, alimentata dal desiderio di cooperare alla pietà e al culto della propria chiesa ».

Tra le molte associazioni pie, atte a favorire la pietà individuale, se ne raccomandano vivamente due: l'Apostolato della preghiera e il Terz'ordine francescano.

« Su tutto poi sorrida col suo dolce incanto materno lo sguardo e la benedizione di Maria nostra madre. Si tengano in onore i pii sodalizi che da Lei prendono il nome, si celebrino con gioia e con trasporto d'amore le sue feste

devote, s'invochi propizia in tutte le circostanze della vita, si onori con l'imitazione delle sue sublimi virtù; tutta la parrocchia si senta di essere specialmente una dolce famiglia congregata nel nome e sotto la protezione amorosa della Madonna ».

Vita di apostolato.

Accanto alle pie associazioni che hanno per oggetto specifico le opere di culto e di pietà, nella parrocchia non può mancare la cooperazione dei fedeli per le belle attività che vi promovono il bene morale, religioso, educativo, famigliare e sociale. Ecco perciò l'« Azione Cattolica », che è « la partecipazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa ». I laici debbono conoscere i propri doveri in materia, portare il proprio contributo al bene comune, cooperare all'avvenire del regno di Dio.

« C'è un posto per tutti. Uomini e donne, gioventù maschile e femminile, fanciulli e bambine, hanno la loro organizzazione ben definita, il loro programma ben chiaro, nella cui fedele e gioiosa attuazione opereranno ogni giorno l'elevazione spirituale propria, e beneficheranno i propri fratelli.

« Né si pensi che tali associazioni siano possibili solo nei grandi centri e nelle parrocchie popolose. Dove sono anime e cuori da informare a una maggior vita cristiana, a un più alto senso della propria dignità di creature di Dio e di redenti dal Sangue prezioso di G. C., ivi può e deve essere l'Azione Cattolica. Non è raro il caso che le consolazioni di bene più dolce si abbiano proprio nelle più piccole parrocchie disperse nelle campagne e tra i monti. Basta che le anime vi trovino un'anima di sacerdote apostolo, si accostino a lui, si riscaldino al suo cuore fervido di zelo per il loro bene e per la gloria del Signore.

In questo campo chiama il Signore, oggi in modo particolare, a lavorare accanto al parroco ogni anima sacerdotale, ogni laico che viva consapevolmente la sua religione, ed ami degnamente la famiglia e la patria.

II.

Orientamenti.

Nel vorticoso trambusto delle umane vicende, tra le quali pur deve svolgersi l'apostolato cattolico, accade talora che l'animo rimane come sgomento e smarrito. Occorre allora rifarsi alla storia, occorre riudir le parole buone e i soavi richiami del Vicario di Cristo per riprendere orientamento e vigore. Così, mentre uomini e popoli si agitano ancora, fuori di strada, verso un'incognita oscura, può far bene allo spirito riudire la parola serena con cui il S. Padre delineava un giorno la grandezza e l'attualità della santità cattolica.

« Veramente mirabile — incominciava Sua Santità — è Iddio nei suoi Santi, in tutti i suoi Santi, anche nella più modesta, se si può parlar così, di queste luci del firmamento soprannaturale che pur differiscono, in certo modo, l'una dall'altra, mirabile è Iddio in tutti i suoi Santi, perché ogni santità che arriva a meritare questo nome è un frutto portato all'umana

natura dal Sangue divino, dal divino Sacrificio, è un frutto della divina stupenda opera o meglio di quell'insieme di altissime opere con cui si è compiuta la Redenzione del mondo.

« Si può anzi ben dire poi che particolarmente mirabile è il Signore nei Santi della misura e dello splendore propri della Venerabile Serva di Dio Vincenza Gerosa; più mirabile ancora appare se nella vita di essa si confronta l'opera della grazia con le preparazioni della natura. Un'umile donna, fornita di qualche talento amministrativo, di molta energia; una donna che si sarebbe aperta una strada non volgare in una vita umana semplice e comune, ascende a magnifiche altezze di perfezione, di grazia, di amore per Gesù Cristo, di pratica di virtù, e, specialmente, sull'esempio magistrale del divino Maestro, della carità e dell'umiltà, le due virtù principali per le quali si santifica l'anima, così come nella pudicizia e nella purezza si santifica il corpo. Ed essa è così completa in tanto eccelse qualità, così ardente nel suo amore e splendente nel suo candore da far ricordare i più fulgidi esempi della storia della Chiesa ».

Quanto bene arrechino le virtù cristiane alla vita sociale, non tutti forse considerano.

« Tre grandi amori — soggiungeva il S. Padre — tre grandi predilezioni, e sopratutto per i poveri, per gli ammalati, per gli orfani. E tutto ciò in proporzioni altissime, in numero sorprendente: si calcolano a duecentomila le persone oggi assistite in un modo o nell'altro, ogni giorno, dall'apostolato delle Suore di Carità, le Figlie della Beata Capitanio e della Venerabile Gerosa. Una vera epopea! Una straordinaria immensità di bene! Che ne conosce il mondo? Pochissimo: quanti sono coloro che sanno ciò? E sapendolo apprezzano tanta opera? E quanti sono in grado di apprezzarla? Grande miseria questa, non fosse altro che per l'ignoranza di così notevole cosa: se poi all'ignoranza si associa anche il disconoscimento, la miseria è di gran lunga maggiore. Eppure basta la semplice considerazione di tali meraviglie per vedere quanto onore e quanta riabilitazione esse portino all'umanità: riabilitazione che l'umanità trova e attinge proprio al sangue di Cristo Redentore, alla Redenzione, di cui, da quasi duemila anni, si godono i frutti ».

Non sappiamo se tutti i Calles insieme abbiano mai, non diciamo fatto, ma anche solo pensato a fare e lasciar fare tanto bene agli uomini.

« *Un conforto.* — Un conforto per noi, per tutti i credenti in Dio e nei misteri da Dio rivelati. È l'avveramento esecutivo con i fatti della parola di Gesù per quelli che non ebbero la ventura di essere con Lui durante la sua vita mortale: "beati qui non viderunt et crediderunt". Tra essi, tra questi beati, ci eravamo anche noi; e tale beatitudine di aver creduto senza aver potuto vedere, di aver dato al Redentore la prova di questa nostra povera fiducia è e rimane sempre la più preziosa fra le beatitudini, perché sempre oltremodo preziosa è la fiducia delle anime.

« *Un invito.* — Un invito a tutti quelli che cercano la verità con sincerità di cuore e sincerità di spirito. Essi sono anche più numerosi di quanto possa apparire. Che trapela nel mondo di queste interne lotte, di questi lavori

e vere fatiche nella ricerca della verità? Quante sono le anime che non hanno avuto, come noi, la ventura di veder risplendere il sole della verità sulle proprie culle; quanti non lo vedono se non a cammino della vita molto inoltrato! Ecco nel miracolo e in questa continuità del miracolo, un grande invito a cercare, e un grande aiuto a trovare. Evidentemente bisogna che non venga mai meno la sincerità di spirito, la disposizione della mente a riconoscere e a ricevere la verità; disposizione non sempre facile perché urta con la umana natura ribelle, urta con ciò anzi che essa ha di più opposto alla verità; l'amor proprio. Ora la prima condizione per la verità, non solo per la santità, è l'umiltà: anche la più piccola verità ci giudica, chiede che ad essa noi ci inchiniamo: e allora o si è con la verità e siamo ragionevoli, o non si è con essa e si è da essa condannati.

« Bisogna pregare molto per questi spiriti che cercano la verità e che si studiano di arrivarvi, appunto perché tale lavoro non è senza difficoltà; vi sono difficoltà interne che derivano dalle altezze stesse delle verità. Bisogna quindi pregare molto, affinché il Signore secondi con la sua grazia, prevenga e conforti con la sua bontà le ricerche della verità, specie fra i ricercatori della verità, fra gli studiosi della scienza. E non dovrebbero anzi tutti gli studiosi della scienza essere i ricercatori della verità? Che rimarrebbe della scienza se non fosse la ricerca della verità?

« *Un giudizio.* — Questi miracoli, oltre che un conforto e un invito, contengono anche un giudizio, quel giudizio per il quale il Divino Maestro diceva che il mondo " jam judicatus est ". Allorché lo stesso Divin Redentore parlava ad un maestro in Israele, nel segreto e misterioso colloquio, quasi proprio ponendosi di fronte a tutte quelle anime che non la cercano la verità, che non la cercano bene, che non la cercano con le dovute disposizioni di umiltà e di sincerità, diceva che Egli era venuto non per giudicare il mondo ma per salvarlo, per salvare tutti. Ma aggiungeva che, purtroppo, " gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce "; e la verità è propriamente che chi crede è già giustificato, ma chi non crede " jam judicatus est ". Terribile parola! Cosicché i miracoli, mentre sono fatti e disposti per condurre alla verità quelli che la cercano e lavorano per raggiungerla, essi hanno pure la conseguenza di rendere, dinanzi ai loro splendori, inescusabili, " ita ut sint inexcusabiles ", quelli che, avendo potuto, non hanno voluto riconoscere la verità, e che, dotati di ogni lume di intelligenza e dell'ausilio della scienza, pur potendo conoscere le opere di Dio, non hanno voluto da esse risalire al loro Autore. Terribili parole che impongono a noi tanto più grave e tanto più insistente, pressante, il dovere di pregare, pregare, pregare, perché questi spiriti ottenebrati, fuorviati, indisposti alla verità, prendano altro atteggiamento, altre vie, cosicché vedano anch'essi e credano quello che tanti luminari delle scienze hanno veduto e creduto.

E dire che forse qualche sacerdote trascura o allontana queste anime e... compatisce chi pensa che anche ad esse urge si faccia arrivare l'apostolato, con quei mezzi, in quei modi che soli lo rendono ad esse accetto ed accessibile: preghiera, carità e scienza.

RECENSIONI

R. P. Ant. Le Gaudier, S. J., *De perfectione vitae spiritualis;* accedunt duo opuscula: *De SS. Christi Jesu amore* et *De vera Christi Jesu imitatione;* ac index alphabeticus rerum et verborum, quae in toto opere continentur. — Ed. emend. cura et studio P. A. Micheletti, eiusdem Soc.... stereotypa, Taurini, Marietti, 1934. Voll. 3 (21×14 cm.). xvi-604, 536, 408 pag. — Prezzo compless. L. 30.

Bisogna esser veramente grati al solerte editore per averci dato la ristampa di quest'opera in cui la eleganza della forma (si direbbe umanistica) è bellamente disposata alla eleganza vera della dottrina attinta alle fonti più genuine. Trattato di ascetica ampio, solido, completo, esauriente; guida sapiente, logica, sicura, tra le più chiare e le più persuasive che mai ci sia dato incontrare; la mitezza veramente eccezionale del prezzo di costo ne faciliterà la diffusione tra i sacerdoti, i parroci, i direttori di anime, i professori di morale e di ascetica e le persone colte che preferiscono la cose serie ai fronzoli di devozioncelle sentimentali. L'anima, quasi senza avvedersene, sale meditando, orando, oprando, verso la più perfetta imitazione e il più perfetto amore di Gesù Cristo.

Card. Pietro De Berulle, *Le grandezze di Gesù,* versione italiana del sac. Maurilio Andreoletti. Milano, Vita e Pensiero, 1935 (20×14 cm.). xxii-455. — Prezzo L. 12.

La prima lettura mi ha lasciato piuttosto turbato, ma mi ha spinto alla seconda ed ora mi accingo alla terza con l'animo non direi tranquillo, ma sereno e confidente: quando l'animo del lettore non sente consonanza perfetta col grande Maestro, non ha tuttavia coraggio di contradire e va innanzi fiducioso; gli capita spesso così di comprendere meglio punti rimasti un po' oscuri, così salirà di chiarore in chiarore, di splendore in splendore: e una gioia ineffabile inonda l'anima giunta alla vetta e prostrata adorante dinanzi a Cristo « Sovrano nella sua gloria » beve dalle labbra divine la divina parola « Data est mihi omnis potestas... » e non si stanca di protestare a Lui tutto il suo amore, tutta la sua devozione; bacia allora commossa la sintesi mirabile che è nelle ultime parole del libro, a pag. 442: « A *Gesù* il nostro omaggio, a *Gesù* la nostra servitù! E troveremo la vita nell'obbedire a Gesù, la libertà nel servirlo, e la nostra gloria nella sommissione che dobbiamo e vogliamo prestare a *Gesù,* il Figlio unico di Dio, l'Amore e la Potenza del Padre, il Re di gloria, il Sovrano Signore e degli uomini e degli Angeli ». Così sia.

P. Antonio Hounder, S. J., *Ai piedi del Maestro.* Brevi meditazioni per sacerdoti molto occupati: II, *La giornata di lavoro.* Torino, Lice (19×12), 310 pag. — Prezzo L. 8.

I. P. Régis G. Gerest, O. P., « *Veritas* », *La vie chretienne raisonnée et meditée*; V, *face a l'eternité.* Paris, Lettrielleux, presso Marietti, Torino (18×12), xvi-494 pag. — Prezzo L. 17.

Sono volumetti che fanno parte di un più ampio corso di meditazioni, del quale non possiamo parlare, non avendo i volumi precedenti; e ce ne duole, perché queste meditazioni ci sembrano meritevoli di lode e degne di essere conosciute.

J. Grimal, S. M.. *Per morire con Gesù;* dodici preparamenti per il ritiro mensile. Traduzione italiana con aggiunte di D. M. A.; Varese, Tip. Arcivesc. (18×12 cm.), 194 pagine. — Prezzo L. 5.

L'autore è già noto ai nostri lettori; già professore di dommatica, postulatore per le cause di canonizzazioni, francese; in calce alla prefazione è la data: New York, Venerdì Santo, 1923; sono meditazioni dettate per i Padri della Società di Maria (Maristi), di cui l'A. è figlio ben degno. Tutti questi elementi crediamo abbiano concorso a rendere così serene, così limpide, così naturali, così aderenti allo spirito, queste brevi e belle considerazioni.

P. Maurizio Meschler S. J., *Il libro degli esercizi spirituali di S. Ignazio di Lojola*; I, *testo e commento degli Es. Spir.* Torino, Lice (18×11 cm.). 318 pagine. — Prezzo L. 7,50.

P. G. E. Nieremberg S. J., *Opere spirituali.* Vol. I: *Tempo et eternità, norme di sapienza cristiana.* Torino, Lice (18×11 cm.), 622 pag. — Prezzo L. 12,50.

Sono due volumetti eleganti e veramente preziosi della collezione « Grandi maestri di vita spirituale » che la benemerita casa editrice ha opportunamente ideata. Il valore del primo, che è come la base dell'edificio spirituale, è non solo nel testo degli Esercizi spirituali, ma ancora nel sapiente commento onde lo ha adornato un maestro meritamente celebrato di vita spirituale e nella decorosa, chiara, spigliata versione unica autorizzata dal tedesco sul testo edito dopo la morte dell'autore del P. Walter Sierp S. J., per cura del P. Celestino Testore S. J. Seguiranno altre due parti, la seconda di Meditazioni per un ritiro di otto giorni, la terza di Meditazioni per il mese intero degli Esercizi spirituali.

Non meno interessante l'altro volumetto, in cui il sacerdote dott. Gualtiero Disler, O. S. C., ci dà l'unica versione integrale eseguita sulla prima edizione spagnuola di questa che fra tutte le opere del fecondo P. Nieremberg (oriundo tirolese, nato a Madrid nel 1590), ebbe la maggior diffusione. È facile comprendere le difficoltà che il solerte traduttore deve avere incontrato nel suo lavoro, ma le ha superate abilmente, onde il lettore non le avverte neppure. Auguriamo a questo primo volume il più rapido successo, onde incuorati traduttore ed editore ci diano i volumi successivi.

De Varceno, *Institutiones theologiae Moralis ad normam iuris canonici, quas veteri compendio a* P. Gabriele De Varceno, *O. M., Cap. confecto*; P. Seraphinus a Loiano *S. Theol. Lector eiusdem Ordinis suffient.* Opus postumum cura P. Mauri a Grizzana eiusdem Ord. editum. Vol. primum, *Theologia Fundamentalis.* Taurini, Marietti, 1934 (21×15 cm.), VII-492. — Prezzo L. 20.

Lo schema è quello ormai tradizionale; dopo alcune battute d'introduzione generale (pag. 1-17) eccoci al primo trattato, *de actibus humanis* (pag. 17-140), poi al secondo *de legibus* (141-306), al terzo *de conscientia* (307-374) e al quarto ed ultimo *de peccatis* (375-477); chiude un breve indice alfabetico. Il primo trattato considera l'atto umano sotto l'aspetto fisico e psicologico e sotto l'aspetto morale; nel secondo trattato, dopo aver parlato delle leggi in genere, passa alle varie specie di leggi e chiude con osservazioni assai opportune ed assennate sulla legge civile; nel terzo espone dapprima della coscienza come regola di moralità, poi delle anomalie della coscienza e finalmente del così detto sistema morale, difendendo il probabilismo; nel quarto dopo la distinzione teologica dei peccati, ne espone la distinzione specifica e numerica e poi passa ad esaminare in par-

ticolare i peccati interni, alcune altre specie di peccati e finalmente i vizii capitali. Pregio dell'opera è una limpida e corretta esposizione non disgiunta da un certo decoro di lingua; una giusta misura di ampiezza, proporzionata ad un libro scolastico, una costante aderenza da una parte ai Maestri maggiori (fequenti i richiami al D'Annibale, ancora insuperato) e dall'altra alla realtà concreta della vita (frequenti anche le citazioni dell'Antonelli, anche lui, nel suo campo, insuperato finora) e al Bucceroni, che tra i nostri spicca forse proprio per il senso pratico. Attendiamo con vivo desiderio gli altri volumi di quest'opera alla quale non potrà mancare la più larga diffusione: la auguriamo proprio di cuore.

P. Giovanni Semeria, *La Morale e le Morali,* con prefazione del P. Domenico Bassi. Collezione « Scrittori Barnabiti », I. Firenze, Le Monnier, 1934 (20×13 cm.), XIX-153. — Prezzo L. 9.

La genialità di P. Semeria splende in tutte le sue opere, quelle del pensiero e quelle del cuore, quelle del *docere* e quelle del *facere*; ti avvolge in una luce che lui solo possiede e ti attira verso la mèta che lui vede come nessun altro, con occhio sicuro; e la mèta è sempre alta, oltre le stelle. E se il mondo sapesse il cor ch'egli ebbe (cuore umile come quello di un bambino, generoso fino all'oblio di sé, ubbidiente come un certosino, nobilmente cristiano fino a dimenticare il male e ricambiarlo con bene), assai lo loda e più lo loderebbe. Egli è qui, nel profilo che con mano maestra ne traccia il confratello, nelle otto conferenze ove, mi par di risentirlo, nella forma più semplice espone le cose più alte: dopo una sintesi mirabile sul problema morale (ancor viva di attualità), pone il Vangelo come codice della morale e poi la morale cristiana raffronta con la ebraica, la buddistica, la stoica, e, quasi come riprova, la sviluppa nello studio del decalogo; assai interessanti sono ancora i due studii sulla evoluzione storica della morale e sulla importanza e metodo della morale. Voglia il Signore con la sua grazia assicurare la più larga diffusione a questo prezioso volume e agli altri che ci sono stati promessi e che vivamente attendiamo.

H. D. Noble. O. P., *Le discernement de la conscience.* Paris, Lethielleux, presso Marietti, Torino (19×12 cm.) 420 pag. — Prezzo L. 17.

Questo studio che il ch. A., maestro in teologia, ha dettato per la collezione « La vie morale d'après S. Thomas d'Aquin », tocca uno dei problemi che più ci interessano; la coscienza è in definitiva la regola prossima del nostro viver morale ed è freno insieme e stimolo nella vita pratica. La moralità della vita è, in definitiva, la moralità della coscienza; la bussola della coscienza è a sua volta la prudenza, la virtù che secondo l'Aquinate è la più necessaria alla vita umana. Tale verità si fa luminosa e pratica in queste pagine, che una mano esperta attinge all'esperienza e disegna con arte rara delicatissima. Educatori, confessori, direttori di anime vi troveranno quanto forse invano han cercato altrove.

LIBRI PERVENUTI ALLA DIREZIONE

ANNUAIRE GÉNÉRAL DU CLERGÉ de l'enseignement et des œuvres catholiques en France. In–8°, pag. 1558. Casa Ed. Marietti, Torino, 1934. L. 100.

G. DOTT. LUCCHI, *Le Fabbricerie, nel diritto canonico e nel regolamento 2 dicembre 1929* (previe nozioni generali). In–8°, pag. 92. Casa Ed. Marietti, Torino, 1934. L. 3.

IVO BENEDETTI, *Ordo judicialis processus Canonici instruendi* (pro Curiis et Tribunalibus dioecesanis). In–8°, pag. 166. Marietti, Torino, 1935. L. 8.

SAC. DOTT. ARGEO MANCINI, S. S., *Nuovo esame dei sistemi circa la coscienza morale*. In–8°, pag. 75. Tip. G. Puglisi e C., Messina. L. 2.

MONS. VINCENZO BOTTO, *Del valore delle leggi di successione*. Nuovo studio sulla natura del diritto. Nuova edizione in–8°, pag. 230. Edit. Pont. Desclée, Roma, 1919. L. 3.

TRANQUILLO GUARNERI, Vescovo di Acquapendente e Bagnoregio, *La Via Crucis*. Lettera pastorale per la quaresima 1934. Tip. « La Commerciale », Acquapendente, 1934.

GIUSEPPE STOCCHIERO. I. *Se le Fabbricerie siano equiparate alle pubbliche amministrazioni e soggette all'obbligo del repertorio*. II. *Qualificazione giuridica dei ministri di culto e degli atti da essi emanati in materia concordataria*. Biblioteca de « Il diritto ecclesiastico ». Roma, 1934.

ANDREA PIOLA, *Stato e Chiesa dopo il Concordato*. In–8°, pag. 57. Casa Ed. « Le Caravelle ». S. Margherita Ligure, 1933. L. 5.

VARII, *La Moralità e le Professioni*. A cura del Segretariato per la cultura della Giunta Diocesana Fiorentina di A. C. In–8°, pag. 171. Lib. Ed. Fiorentina, 1934. L. 8.

MARIO BARONCI, *Lo spiritualismo moderno, cosa è e cosa non è*. In–8°, pagine 179. Libreria Ed. Eccl. Coletti, Roma. L. 9.

SAC. DOTT. ATTILIO VAUDAGNOTTI *L'adoratore della SS. Trinità*. Meditazioni, commenti liturgici, preghiere. In–16°, pag. 136. L. I. C. E., Berutti, Torino. L. 2,80.

R. P. VILLARD, *Ritiro per prima comunione*, per uso dei parroci di campagna. In–16°, pag. 269. Marietti, Torino. L. 3.

VEN. LUDOVICO BLOSIO, abb. Laetiensi, *Speculum Monachorum*. Marietti, Torino. L. 2.

FRANCESCA BORZA. 1. *Il matrimonio nel diritto antico*; 2° *Il matrimonio nel diritto dei Papiri dell'epoca tolemaica*. Soc. Ed. « Vita e Pensiero ». Milano, 1934.

DR. ANTONIO BAUMSTARK, fasc. II, *La riforma del Salterio Romano*; fasc. V, *Le liturgie orientali, e le preghiere « supra quae » e « supplices » del canone romano*. Tip. Italo–Orientale, Grottaferrata.

J. D'ISNÉ, *San Giuseppe nel Vangelo*: 31 letture per il mese di S. Giuseppe. Marietti, Torino, 1934. L. 3.

AUGUSTE PETIGAT, *Le Jeune Vicaire d'Aoste* (préface de Mgr. Baudrillart). In-8°, pag. 96. Marietti, Torino. L. 6,80.

ANTONIN MASSOULIÉ, *Méditations de Saint Thomas* (sur les trois vies: purgative, illuminative et unitive). Nouvelle éditions, in-8°, pag. 524. Marietti, Torino. L. 21,25.

SAC. PROF. DAVID ARDITO, *Con Gesù su la via del Calvario* (Il divoto esercizio della Via Crucis nella storia, nell'arte, nell'ascetica, nell'agiografia, nei suoi elementi, nella sua pratica). In-8°, pagine 212. Edit. « Ancora », Milano. L. 5.

H. RIONDEL, S. J., *Pax vobis: aux âmes inquiétes*. In-8°, pag. 304. Marietti, Torino. L. 10,25.

MONS. CAN. G. B. PODESTÀ, *Un Fiore nascosto*. In-8°, pag. 80. Tip. Libr. Derelitti, Genova.

LUIGI TRAVERSO, *Vita e virtù della Serva di Dio suor Maria Giuseppa Rosselle*, con prefazione di S. Ecc. Mons. Giuseppe Pizzardo. In-8°, pag. 476. Edit. « Ancora », Milano. L. 12.

Da Maria a Gesù. Letture, esempi, preghiere, raccolte dal R. MONS. GEROLAMO REVERDINI. In-16°, pag. 262. Tip. Libr. Derelitti, Genova. L. 3.

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16